



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato ALESSANDRINI MATTEO (id FSI 124547)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 13 settembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XIX Torneo Internazionale di Cesenatico” Forlivesi Bruno (A.F.) che all'ultimo turno di gioco previsto per le ore 9,00, dopo il tempo di attesa di 60 minuti, ALESSANDRINI MATTEO risultava assente senza aver dato alcun avviso.

In data 24 settembre 2015 perveniva una nota difensiva dell'incolpato nella quale veniva riferito che l'assenza non era stata intenzionale, ma dovuta ad un imprevisto familiare e che, non appena avuto contezza dell'impossibilità a prendere parte al turno di gioco, il tesserato aveva provato più volte senza successo a contattare telefonicamente l'arbitro, inviando poi un sms. Veniva inoltre allegata alla nota la documentazione del traffico telefonico a testimonianza di quanto sostenuto.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi”*, precisando poi che *“il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale...., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

Nel caso di specie, pare evidente che il tesserato, impossibilitato a prendere parte all'ultimo turno di gioco a causa di un imprevisto, ha fatto quanto in suo potere per cercare di avvisare il direttore di gara, pur non riuscendoci.

Per tale motivo, la condotta di ALESSANDRINI MATTEO non è in alcun modo sanzionabile.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/10/2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**

